

N. 3578

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1998

Colorazione del latte in polvere destinato all’alimentazione
zootecnica

ONOREVOLI SENATORI. — Il diritto alimentare negli ultimi anni è venuto assumendo, soprattutto in conseguenza di tecnologie di produzione sempre più sofisticate e dell'aumento degli scambi di mercato, un ruolo di primaria importanza.

Nel settore latteario caseario, in particolare, si è assistito da un lato ad un progressivo intensificarsi della produzione e del commercio e dall'altro ad un incremento notevole delle frodi alimentari.

Per queste ragioni si fa sempre più sentire l'esigenza di un intervento volto a prevenire le frodi alimentari in materia di latte in polvere a destinazione zootecnica e dell'impiego di formaggi freschi a pasta filata al fine di garantire sia i produttori che i consumatori.

Il presente disegno di legge è composto di otto articoli.

Con l'articolo 1 si vieta di detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico, o prodotti che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

Viene anche fatto divieto ai produttori di alimenti per il bestiame di utilizzare latte, latte scremato in polvere e latte scremato in polvere denaturato secondo le norme di cui al regolamento (CEE) 986/68 del Consiglio, e successive modificazioni, non addizionati con un prodotto colorante, individuato nell'estratto di erba medica, in grado di garantire la riconoscibilità del prodotto.

Vieta, altresì di detenere, vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo latte o polveri di latte con destinazione alimentare non umana privi del predetto additivo colorante.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, dovrebbe determinare, con proprio decreto, la percentuale di prodotto colorante utilizzabile per chilo di latte e polveri di latte.

Con l'articolo 2 è fatto obbligo a chiunque importa latte o polveri di latte di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana ed a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero delle politiche agricole competente per territorio, la destinazione ed uso zootecnico, del latte stesso e la quantità di prodotto da destinare a tali utilizzi. Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza.

All'atto dello sdoganamento, alla dogana, l'importatore deve contrassegnare in modo visibile ed indelebile gli imballaggi contenenti latte e polvere di latte ad uso zootecnico, indicando la destinazione ad uso non alimentare dello stesso, la qualità, il tipo ed il luogo finale di destinazione.

L'articolo 3 prevede che la circolazione del latte e delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana sia soggetta, in tutto il territorio dello Stato, a bolletta di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti numerati e vidimati dal comune competente per territorio.

È fatto obbligo al venditore o speditore di accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

I produttori, gli importatori ed i grossisti e gli utilizzatori dei prodotti devono, inoltre, tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo,

con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal comune competente per territorio ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si è verificato.

L'articolo 4 prevede che la conservazione, la lavorazione e l'impiego di latte e delle polveri di latte ad uso alimentare zootecnico avvengano in appositi locali a tale scopo predestinati ed autorizzati, previo sopralluogo, dalla competente autorità sanitaria locale.

Con l'articolo 5 si prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge proposta, il Ministro per le politiche agricole determini con proprio decreto l'introduzione del formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto, con l'indicazione merceologica «mozzarella» nell'elenco dei formaggi a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e ne stabilisca le modalità di

preparazione, secondo usi leali e costanti. Con lo stesso decreto devono essere indicate le modalità di preparazione e l'esatta indicazione merceologica del cosiddetto «preparato alimentare filante» o «preparato per pizze e focacce», col divieto di utilizzare la denominazione «mozzarella» per formaggi a pasta filata che non rispondano ai requisiti stabiliti dal decreto stesso.

L'articolo 6 prevede le sanzioni, e gli articoli 7 e 8 modificano ed abrogano parti di legge in vigore in materia.

Il presente disegno di legge, formulato dall'Associazione regionale degli allevatori della Puglia, intende pertanto riportare chiarezza nella materia, individuando con esattezza i comportamenti illeciti e gli obblighi riconnessi alla vendita, all'utilizzo e alla produzione di latte in polvere ad uso zootecnico, ed accentuando il profilo relativo ai controlli in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato detenere per uso alimentare umano o destinare a tale uso il latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico.

2. È vietato produrre, detenere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere, a qualsiasi titolo, prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico, o che contengano mangimi nei quali sia presente il latte magro in polvere.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è fatto divieto ai produttori di alimenti per il bestiame di utilizzare latte, latte scremato in polvere e latte scremato in polvere appositamente denaturato secondo le norme di cui al Regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, non addizionati con un prodotto colorante, individuato nell'estratto di erba medica, in grado di garantire la riconoscibilità del prodotto.

4. Dalla medesima data di cui al comma 3, è vietato, sul territorio nazionale, detenere, vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo latte o polveri di latte con destinazione alimentare non umana privi dell'additivo colorante di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, determina con proprio decreto la percentuale di prodotto colorante di cui al comma 1, utilizzabile per chilo di latte e polveri di latte.

Art. 2.

1. È fatto obbligo a chi importi latte o polveri di latte comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana ed a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero delle politiche agricole competente per territorio, la destinazione ad uso zootecnico, del latte stesso e la qualità di prodotto da destinare a tali utilizzi. Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione del predetto istituto di vigilanza.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, all'atto dello sdoganamento, alla dogana, contrassegnare in modo visibile ed indelebile gli imballaggi contenenti latte e polveri di latte ad uso zootecnico, indicando la destinazione ad uso non alimentare dello stesso, la qualità, il tipo ed il luogo finale di destinazione.

3. Il latte e le polveri di latte importate, a destinazione zootecnica, dovranno essere addizionati con l'additivo di cui all'articolo 1, entro e non oltre le ventiquattro ore successive al momento dell'arrivo nell'azienda di trasformazione.

Art. 3.

1. La circolazione del latte e delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dal comune competente per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune dell'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero per le politiche agricole, competente per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o,

comunque, non oltre il giorno non festivo, successivo al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. La bolletta di accompagnamento deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto, nonchè il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ed il suo itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di settantadue ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal comune competente per territorio ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. Tali registri devono essere conservati, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

6. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Art. 4.

1. La conservazione, la lavorazione e l'impiego del latte e delle polveri di latte ad uso alimentare zootecnico devono avvenire in appositi locali a tale scopo predestinati ed autorizzati, previo sopralluogo, dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole determina, con proprio decreto, l'introduzione del formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto, con indicazione merceologica «mozzarella» nell'elenco dei formaggi a denominazione tipica di cui alla 10 aprile 1954, n. 125, e ne stabilisce le modalità di preparazione, secondo usi leali e costanti.

2. Con lo stesso decreti di cui al comma 1 vengono indicate le modalità di preparazione e l'esatta indicazione merceologica del cosiddetto «preparato alimentare filante» o «preparato per pizze e focacce».

3. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è vietato utilizzare le denominazione «mozzarella» per formaggi a pasta filata che non rispondano ai requisiti stabiliti dal decreto stesso.

4. I formaggi freschi a pasta filata, anche quando non destinati ai consumatori finali, possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio, solo se appositamente confezionati all'origine, ai sensi del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. È fatto obbligo ai laboratori artigianali, alle pizzerie ed a coloro che impiegano formaggi freschi a pasta filata diversi dalla mozzarella, così come definita nel decreto di cui al comma 1, nella preparazione di altri prodotti, di fare espressa menzione, nell'indicazione degli ingredienti del prodotto alimentare finito, del tipo di formaggio utilizzato.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento da lire

500.000 5.000.000. In caso di recidiva è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 10 milioni a 100 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nel comma 1, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte o latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico, a colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte e di latte in polvere oggetto della violazione contestata.

4. È altresì disposta, nella sentenza di condanna, la confisca dei prodotti oggetto della violazione, dei mezzi adoperati a tale scopo, nonchè di tutto il materiale servito alla consumazione del reato.

Art. 7.

1. Le imprese di cui al quinto comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, devono inviare all'organo di controllo territorialmente competente, con cadenza bimestrale, un resoconto delle attività effettivamente eseguite nello stabilimento negli ultimi due mesi.

Art. 8.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, e 6, primo comma, n. 2), 3) e 4), della legge 11 aprile 1975, n. 138;

b) la legge 29 novembre 195, n. 1330.

